



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO CENTRALE NAZIONALE

Composto dai Signori magistrati:

Stefano	PETITTI	Presidente
Ettore	CIRILLO	Componente aggregato
Alberto	GIUSTI	Componente effettivo
Giulia	IOFRIDA	Componente aggregato Relatore
Irene	TRICOMI	Componente supplente

Premesso che:

- l'Ufficio Centrale Circostrizionale presso la Corte d'appello di L'Aquila, con provvedimento del 31 gennaio 2018 (che faceva seguito a contestazione del 30 gennaio) non ha ammesso la lista dei candidati per l'elezione della Camera dei Deputati, n. 21 del Partito "Democrazia Cristiana", per mancato deposito delle firme di presentazione;

- l'Ufficio Circostrizionale ha motivato la decisione, evidenziando che non risultavano depositate firme di presentazione autenticate e che il suddetto Partito non è esonerato dall'obbligo di presentazione delle firme, non essendo rappresentato in Parlamento, né quale partito né quale gruppo politico costituito in gruppo;

Rilevato che:

- contro tale decisione il sig. Riccardo Zazza, delegato di Lista, ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 23 del d.P.R. n. 361 del 1957 e successive modificazioni;

- l'opponente chiede, in riforma della decisione impugnata, l'ammissione della presentazione della corrispondente lista, dovendo il Partito, costituito nel 1943 e mai sciolto, sempre presente nel Parlamento repubblicano fino alla legislatura che ha avuto inizio con le elezioni del 1992, intendersi quale esonerato dall'obbligo di raccogliere le firme, in quanto presente in Parlamento in data anteriore al 15 aprile 2017, limite *a quo* che segna il termine entro il quale trova applicazione l'esenzione dall'obbligo di raccogliere le firme dei sottoscrittori per la presentazione della lista dei

candidati, ai sensi dell'art. 2, comma 36, della legge n. 52 del 2015, come modificato dall'art. 6 della legge n. 165 del 2017;

- la norma, ad avviso del ricorrente, non segna la data a decorrere dalla quale il partito debba essere presente in Parlamento, poiché, diversamente dall'art. 18-bis, comma 2, primo periodo, del d.P.R. n. 361 del 1957, omette il riferimento all'inizio della legislatura; né può essere interpretata nel senso che la presenza in Parlamento debba insistere alla data del 15 aprile 2017, perché in tal caso *"altre formazioni politiche, che allo scopo di ottenere l'esenzione dall'obbligo delle sottoscrizioni hanno aderito ad un gruppo parlamentare dopo tale data, facendone mutare la denominazione, non potrebbero beneficiare di tale esenzione"*;

Ritenuto che:


- il ricorso è infondato;
- quanto all'eccepito ritardo nella notifica del provvedimento, sia la contestazione del giorno 30 sia la decisione del giorno 31 gennaio 2018 risultano notificate nei termini di legge;
- l'art. 18-bis, comma 2, primo periodo, del d.P.R. n. 361 del 1957 prevede che *«nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi»*;
- l'art. 2, comma 36, della legge 6 maggio 2015, n. 52, , come modificato dall'art. 6, comma 1, della legge 3 novembre 2017, n. 165, dispone che *«per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica, si applicano anche ai partiti o ai gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al 15 aprile 2017»*;
- il riferimento alla data del 15 aprile 2017, introdotto dall'art. 6 della legge n. 165 del 2017, norma di carattere transitorio, derogatoria della generale previsione di cui al citato art. 18-bis, non può che essere inteso in senso restrittivo e cioè in quello di esonerare dalla raccolta delle sottoscrizioni i partiti o gruppi politici presenti in Parlamento alla data medesima, non valendo l'esonero per quei partiti o gruppi che fossero stati presenti soltanto in passato;
- il ricorso, assorbita ogni altra questione, va, pertanto, rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Si comunichi.

Roma, lì 4 febbraio 2018.


I componenti



Alberto Gatti

Franco Mancini

Il Presidente



Depositato in Segreteria
oggi. 04.02.18 h. 15:30
E. Gatti